

Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)

Modifica del 9 ottobre 1998

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 4 maggio 1998¹;

visto il parere del Consiglio federale del 9 settembre 1998²,

decreta:

I

La legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta è modificata come segue:

Art. 218 Cambiamento delle basi temporali

¹ Il reddito lavorativo delle persone fisiche per il primo periodo fiscale (n) dopo il cambiamento delle basi temporali secondo l'articolo 41 viene assoggettato secondo il nuovo diritto.

² I proventi straordinari conseguiti negli anni n-1 e n-2 o in un esercizio che si è concluso in uno di questi anni soggiacciono per l'anno fiscale in cui sono stati realizzati a un'imposta annua intera all'aliquota applicabile unicamente per questi proventi; sono fatti salvi gli articoli 37 e 38. Le deduzioni sociali secondo l'articolo 35 non sono accordate. Le spese in relazione diretta con il conseguimento dei proventi straordinari possono essere dedotte.

³ Per proventi straordinari s'intendono segnatamente le prestazioni in capitale, i redditi aperiodici della sostanza, i proventi da lotterie nonché, in applicazione analogica dell'articolo 206 capoverso 3, i proventi straordinari di un'attività lucrativa indipendente.

⁴ Le spese straordinarie sostenute mediamente negli anni n-1 e n-2 sono pure deducibili. Il Cantone cui compete la tassazione decide se la deduzione è ammessa:

- a. dal reddito imponibile su cui si basa il periodo fiscale n-1/n-2; le tassazioni già passate in giudicato sono rivedute a favore del contribuente; oppure
- b. dal reddito imponibile su cui si basano i periodi fiscali n e n+1.

⁵ Per spese straordinarie s'intendono:

¹ FF 1998 3901

² FF 1998 3923

³ RS 642.11

- a. le spese di manutenzione per immobili, sempre che queste superino annualmente la deduzione forfettaria;
- b. i contributi dell'assicurato a istituzioni della previdenza professionale per il riscatto di anni contributivi;
- c. le spese per malattia, infortunio, invalidità, perfezionamento e riqualificazione professionale, sempre che queste superino le spese già considerate.

⁶ Le autorità fiscali cantonali determinano il reddito proveniente da attività lucrativa indipendente per gli anni n-1 e n-2 conformemente all'articolo 9 capoverso 2 LAVS⁴ e annunciano tale reddito alle casse di compensazione.

⁷ In caso di cambiamento secondo l'articolo 41, i capoversi 1-6 si applicano la prima volta il 1° gennaio 1999.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Consiglio nazionale, 9 ottobre 1998

Il presidente: Leuenberger

Il segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 9 ottobre 1998

Il presidente: Zimmerli

Il segretario: Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 28 gennaio 1999⁵.

² Conformemente al numero II capoverso 2, la presente legge entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1999.

29 gennaio 1999

Cancelleria federale

0765

⁴ RS 831.10

⁵ FF 1998 3796